

**REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL CAPOLUOGO  
CAMPO DI ATLETICA – CAMPO DI CALCIO**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
C.C. N. 6 DEL 12.02.2001

Premesso

- che gli impianti sportivi del comune di Anguillara Veneta e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico e che la gestione degli stessi, qualora affidata a terzi, è definita da apposita convenzione,
- che comunque l'uso degli impianti è subordinato all'ottenimento della concessione da parte del Comune di cui gli utilizzatori devono munirsi:

Art. 1

L'uso del campo di atletica - calcio, delle attrezzature tecniche e sportive in esso esistenti e dei servizi annessi, è destinato in via prevalente a:

- Scuole, per lo svolgimento dei programmi obbligatori di attività fisica in genere.
- Gruppi sportivi scolastici.
- Società sportive locali affiliate alla F.I.G.C. ed alla F.I.D.A.L. o comunque affiliate ad Enti di promozione e propaganda sportiva inerente alle attività di Atletica leggera e calcio, che operino con continuità in collegamento con sovrastrutture sportive extra comunali.

Art. 2

L'uso del campo di atletica - calcio, può essere concesso a:

- a) Società od Enti praticanti sport diversi dall'atletica leggera e dal calcio.
- b) Gruppi sportivi che saltuariamente intendano usufruire dell'impianto.
- c) Privati cittadini del Comune di Anguillara Veneta che intendano praticare a titolo personale attività fisica per la quale necessita l'uso dell'impiantistica in oggetto.

I giorni e gli orari nei quali si svolgeranno le attività sottoposte a richiesta dovranno essere coordinati con quelli relativi alle attività continuative sopra accennate avendo questi ultimi la precedenza, salvo rinuncia.

Art. 3

La gestione degli impianti ceduta dall'Amm/ne Com/le ad eventuali terzi (società sportive o altri), non rende liberi i gestori dal sottostare alle disposizioni del presente regolamento che dovrà essere rispettato comunque; il presente regolamento potrà inoltre essere modificato esclusivamente dall'Amm/ne Com/le o da eventuale commissione preposta, sempre su decisione dell'Amm/ne stessa.

Art. 4

I fruitori di cui all'art.1 sono tenuti, all'inizio di ogni stagione sportiva o scolastica, a comunicare tempestivamente al Comune (Assessorato allo Sport) il proprio calendario di massima per ciò che riguarda l'attività da svolgere, impegnandosi ad inoltrarne per iscritto la forma definitiva, o l'eventuale variazione, in conseguenza alle proprie esigenze di partecipazione a gare o campionati federali, scolastici od altro che non sia possibile preventivare in anticipo. Ciò per consentire la predisposizione dei turni di allenamento e di gara e le attività di cui all'art.2.

Le eventuali variazioni al calendario presentato, così come eventuali sopraggiunte necessità per manifestazioni non previste in precedenza o per allenamenti straordinari, dovranno essere notificate al Comune almeno 7 giorni prima della data prevista allo scopo di permettere la predisposizione dei servizi necessari. In caso di concomitanza sarà compito del Comune (Assessorato allo Sport), sentiti eventualmente gli interessati, decidere in merito alle precedenze.

Giorni e orari ufficiali di funzionamento sono affissi all'ingresso degli impianti.

Art. 5

Durante gli orari previsti per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature relative, dovrà essere individuato il responsabile del gruppo utilizzatore (o i responsabili dei gruppi utilizzatori concomitanti) che, a prescindere dalla presenza di un eventuale custode, assicureranno il buon comportamento civile e sportivo degli atleti, il corretto uso delle attrezzature e delle installazioni, nonché il responsabile utilizzo di attrezzi potenzialmente pericolosi.

Per i gruppi di cui all'art. 1 tale responsabile (allenatore, dirigente accompagnatore, ecc.) sarà rilevato dagli orari di utilizzo come dal calendario previsto all'art.4.



Per i gruppi di cui all'art.2 sarà predisposto un registro da firmare al momento dell'ingresso da parte del responsabile del gruppo fruitore.

Per le presenze a titolo individuale la responsabilità è assunta in proprio dagli interessati o, per i minori, da chi esercita la patria potestà (vedi art.7).

#### Art. 6

Scuole, Gruppi e Società sportive dovranno tenere presente la necessità di provvedere alle necessità legate all'utilizzo degli impianti, con personale proprio quando non sia prevista la presenza del personale di custodia che normalmente opera presso l'impianto.

In particolare si dovrà assicurare l'uso corretto delle attrezzature riponendole dopo l'uso e provvedere alla pulizia degli spazi al termine della seduta di allenamento o della manifestazione.

#### Art. 7

I privati cittadini del Comune di Anguillara Veneta non soci, nè atleti o comunque aderenti ad un'associazione sportiva già qualificata, ma desiderosi di frequentare l'impianto, dovranno compilare e sottoscrivere un apposito modulo presso gli uffici comunali. Dopo di ciò potranno svolgere la propria attività fisica negli orari e nel giorno previsti per l'accesso agli impianti da parte di privati.

#### Art. 8

Per gli spazi annessi agli impianti e non destinati ad attività specifica vigono le norme previste dal presente regolamento ferma restando la priorità dell'uso per i praticanti le attività per i quali sono stati costruiti, nel rispetto degli atti deliberativi assunti o da assumere da parte dell'Amm/ne Com/le.

#### Art. 9

In linea di massima non è ammesso l'uso degli Impianti Sportivi a scopo di lucro.

E' tuttavia ammesso il pagamento di biglietto d'ingresso al pubblico in caso di gare di campionato previste in calendario, quale contributo alle spese organizzative. In questo caso gli interessati dovranno essere muniti delle necessarie autorizzazioni e provvedere al servizio d'ordine così come richiesto per le pubbliche manifestazioni. In ogni caso nessuna responsabilità può essere attribuita a terzi o all'Amm/ne proprietaria dell'impianto; tutte le responsabilità morali saranno a carico dell'organizzazione.

E' consentito l'esercizio della vendita di frutta, caramelle, panini, gelati e bibite analcoliche da parte delle associazioni sportive che abbiano in carico la gestione dell'impianto nel rispetto dei regolamenti di ordine igienico-sanitario e con personale idoneo alla mansione. In ogni caso i proventi dovranno essere assunti con le modalità previste dalla disciplina fiscale a cui risulta sottoposta l'eventuale associazione esercente e sotto la propria ed unica responsabilità (vedi D.L. 460/97 oppure l'eventuale opzione per la contabilità forfettaria ex L. 398/91).

#### Art. 10

Nell'uso di tutti gli spazi compresi negli impianti sportivi gli utenti sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e senso di responsabilità nei confronti degli ambienti, delle attrezzature e delle persone.

In particolare:

- Non è consentito l'ingresso con automobili, motocicli, ciclomotori o velocipedi. Per i velocipedi ed i ciclomotori dei frequentanti il campo è prevista un'apposita rastrelliera all'ingresso del campo stesso. Eventuali deroghe al divieto sopra accennato potranno essere tollerate nei casi in cui risulti necessario il trasporto di persone o cose che altrimenti non potrebbero raggiungere le installazioni sportive, i magazzini, gli spogliatoi o le gradinate.
- Non è consentito consumare bevande od altro all'interno del campo di gara. Carte, barattoli vuoti od altri rifiuti vanno depositati negli appositi contenitori sistemati all'esterno del campo di gara.
- Non è consentito abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine di allenamenti, manifestazioni sportive ed extra sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
- Il Comune ed il personale addetto alla custodia, avente comunque funzioni di vigilanza, non rispondono di eventuali ammanchi, smarrimenti o deterioramenti di oggetti, indumenti od altro, lasciati all'interno degli spogliatoi da parte di atleti, tecnici, dirigenti o altri frequentatori dei locali.
- Gli utenti, quando non vi abbia provveduto il responsabile societario, sono tenuti a segnalare al Comune fatti, atti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
- Durante le attività di allenamento, di preparazione delle manifestazioni sportive e non, non è consentito l'accesso al pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
- L'accesso a spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.



Art. 11

L'Amm/ne Com/le, con la collaborazione del personale di custodia e manutenzione, in rapporto alla responsabilità ad esso devoluta, è autorizzata a proporre e in caso di urgenza a disporre tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature e di ottenere il buon comportamento e la disciplina degli utenti.

Art. 12

L'Assessorato allo Sport, nella sua funzione di coordinatore delle attività sportive del territorio, è delegato alla concessione di tutte le autorizzazioni previste nell'ambito del presente regolamento. Le concessioni di cui all'articolo 2, lettera c) saranno rilasciate in base a criteri di precedenza e di rotazione delle richieste.

Art. 13

Il presente regolamento sarà affisso all'ingresso ed all'interno degli impianti a cura del Comune e sarà altresì consegnato ai gruppi fruitori con obbligo di comunicarne per iscritto l'accettazione.

\*\*\*\*\*

### ARTICOLI SPECIFICI PER L'USO DELLA PISTA E DELLE PEDANE CON MANTO SINTETICO

*I seguenti articoli vengono a sostegno di una salvaguardia del manto sintetico di pista e pedane in modo da garantirli per quanto possibile da una loro veloce usura; sono altresì necessari per aumentare garanzie di incolumità personale nei momenti di notevole utilizzo contemporaneo di più atleti.*

1. Date le caratteristiche del manto sintetico, l'uso delle scarpe chiodate è vietato per gli allenamenti fatte salve necessità specifiche valutate coscientemente da allenatori e tecnici e comunque per prove di breve durata.
2. La corsa e gli esercizi di riscaldamento dovranno, di regola, essere fatti all'esterno della pista ed in zone tali da non intralciare l'allenamento degli altri atleti e , comunque, mai sul rettilineo principale.
3. Le partenze e le prove di corsa breve vanno effettuate di norma sul rettilineo opposto a quello principale. Sia per le gare che per gli allenamenti devono essere usati blocchi in dotazione al campo; eventuali blocchi personali sono ammessi solo se con caratteristiche di fissaggio simili a quelli sopraindicati. Nei momenti di maggior afflusso, sarà discrezione di tecnici ed allenatori (con il dovuto buon senso) valutare la possibilità di impegnare più zone della pista.
4. Negli orari in cui l'impianto è aperto ai privati cittadini, compatibilmente con la quantità di atleti presenti, varranno le seguenti disposizioni :
  - Le prime due corsie (n°1 e n° 2) sono prevalentemente riservate agli atleti FIDAL che praticano attività di allenamento continuativo.
  - Tutti coloro che praticano comunque allenamenti di lunga durata (siano essi atleti FIDAL o altro) dovranno impiegare allo scopo le corsie esterne oppure gli spazi erbosi di contorno alla pista; per tali attività dovranno essere impiegate scarpe non chiodate.
5. Viene raccomandato ad istruttori e tecnici delle società sportive nonché agli insegnanti di scolaresche e gruppi sportivi scolastici in genere, il buon senso nell'utilizzo degli spazi ricoperti dal manto sintetico; esiste la necessità di utilizzare la parte di rettilineo opposta a quella di fronte alle tribune in quanto quest'ultima risulta più facilmente usurabile proprio perché maggiormente utilizzata, soprattutto durante le gare e le manifestazioni in genere; si raccomanda altresì l'uso avveduto di tutto ciò che può recare danno a cose e persone con particolare riferimento ai blocchi di partenza ed agli attrezzi da lancio.
6. Le pedane per il salto con l'asta ed il salto in alto devono essere usate sia in gara che in allenamento, con le dovute precauzioni al fine di limitare l'usura o l'eventuale danneggiamento delle coperture dei materassoni; in particolare è da evitare in allenamento l'uso delle scarpe chiodate se non predisponendo un'opportuna copertura provvisoria antiusura.



7. Le pedane del lancio del peso, del lancio del giavellotto e del lancio del disco/martello devono essere utilizzate con la massima cautela, soprattutto per ciò che riguarda la direzione di lancio degli attrezzi; in particolare il lancio del martello è vietato durante gli allenamenti (non durante le gare) e per tale esercizio si dovranno trovare spazi all'esterno del recinto di gara. Massima attenzione dovranno avere tecnici ed istruttori nel verificare il corretto uso di tali pedane in relazione alle attività adiacenti al getto dei suddetti attrezzi potenzialmente pericolosi.
8. Le attrezzature vanno scrupolosamente rispettate e rimesse al loro posto dopo l'uso; gli attrezzi da lancio ed i blocchi di partenza così come gli eventuali strumenti di misura dati in uso, vanno riconsegnati al personale di custodia mentre gli ostacoli e le siepi vanno allineati al di fuori del bordo esterno della pista.

